

## **COMUNE DI SANGUINETTO**

**Provincia di Verona**

**Verbale n. 13 del 28/04/2021**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento di Istituzione e disciplina del Canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019.**

### **IL REVISORE DEI CONTI**

La sottoscritta Dott.ssa Irene Bononi Revisore dei Conti del Comune di SANGUINETTO (VR) nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 per il triennio 2021 – 2023, ricevuta in data 27 aprile 2021 dal Responsabile Servizio Tributi la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “approvazione del Regolamento di Istituzione e disciplina del Canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019”.

### **PREMESSA**

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 15 presentata in data 22-04-2021, concernente l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

Dato atto che con deliberazione C.C. n.5 del 26/02/2021, di approvazione del “Regolamento di istituzione e disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019” si è provveduto all’istituzione dal 1 gennaio 2021 dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell’art.1 ,della legge 27/12/2019, n.160, rinviando l’approvazione dei relativi regolamenti di dettaglio e delle tariffe per l’anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell’articolo 53 della Legge 23/12/2000 n.388;

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Viste le disposizioni dell’art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente.

### **Tenuto conto:**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, ***“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.***
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

### **Considerato:**

- che gli importi devono essere riscossi secondo le disposizioni di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, come modificato dal comma 786, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- che, relativamente al canone mercatale, gli importi devono essere riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n.25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

## RISCONTRI

### Rilevato:

Che le competenti Commissioni Consiliari **hanno** espresso parere in merito;

Che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole:

- in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore Bertelli Valentina
- in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario Tomezzoli Nicola;

La gestione del Canone Unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico, compreso canone mercatale e diritti sulle pubbliche affissioni, è stata affidata esternamente ed integralmente alla Ditta San Marco Spa di Lecco per due anni dal 01/01/2021 al 31/12/2022 (con possibilità di rinnovo di altri due anni fino al 31/12/2024), come da affidamento in concessione delle funzioni di accertamento e propedeutiche alla gestione completa e riscossione di detto canone affidate a tale Ditta/concessionario con determinazione del Responsabile Settore Tributi n. 12 del 17/03/2021.

La riscossione del canone è comunque effettuata su c/c postale intestato al Comune, per cui spetterà al concessionario l'aggio percentuale stabilito e calcolato sulle entrate rimosse periodicamente per detto canone.

Che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

## VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità**, osserva quanto segue:

## CONCLUSIONE

### Esprime

**Parere Favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale approvazione del Regolamento di Istituzione e disciplina del Canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria ed occupazione suolo pubblico e del canone mercatale, ai sensi della legge 160/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico del Conto

Dott.ssa Irene Bononi

*(documento firmato digitalmente)*